



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 5.10.2004
COM(2004) 645 definitivo

2004/0227 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera
nel campo della statistica**

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**sulla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel
campo della statistica**

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

Le relazioni molto strette tra l'Unione europea e la Svizzera in ambito economico, sociale e politico rendono auspicabile intensificare la cooperazione statistica. In effetti Eurostat coopera da diversi anni con l'Ufficio federale di statistica della Svizzera. Tale cooperazione avrebbe dovuto essere attuata per il tramite dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). La Svizzera era parte firmataria di tale accordo ma, a seguito di un referendum negativo nel 1992, non è stata in grado di ratificarlo. Anche la richiesta di adesione della Svizzera del 20 maggio 1992 è rimasta in sospeso.

A seguito della mancata ratifica dell'accordo SEE da parte della Svizzera vi sono stati accordi informali in virtù dei quali la Svizzera è stata invitata a presenziare a diverse riunioni di basso profilo (per lo più di natura tecnica) in qualità di osservatore; ne erano escluse le riunioni ad alto livello come ad esempio quelle del Comitato del programma statistico cui i paesi dell'SEE-EFTA partecipano in qualità di membri a pieno titolo per le questioni attinenti all'SEE.

A seguito della mancata ratifica dell'accordo SEE da parte della Svizzera vi sono stati accordi informali in virtù dei quali la Svizzera è stata invitata a presenziare a diverse riunioni di basso profilo (per lo più di natura tecnica) in qualità di osservatore; ne erano escluse le riunioni ad alto livello come ad esempio quelle del Comitato del programma statistico cui i paesi dell'SEE-EFTA partecipano in qualità di membri a pieno titolo per le questioni attinenti all'SEE.

Nel 2000 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Svizzera. Nelle direttive di negoziato si specificava che l'accordo doveva basarsi sul programma statistico comunitario pluriennale e doveva essere finalizzato all'armonizzazione della raccolta di dati, delle nomenclature, delle definizioni e delle metodologie statistiche. Erano anche previsti scambi di personale. All'accordo avrebbe presieduto un comitato congiunto.

Negli anni successivi hanno avuto luogo i negoziati tra la Commissione e la Svizzera conclusisi il 25 giugno 2004 con la sigla dell'accordo da parte dei direttori generali di Eurostat e dell'Ufficio federale di statistica della Svizzera.

Tale accordo è nell'interesse di entrambe le parti. Dal punto di vista dell'UE si potrebbe già dire che la Svizzera partecipa a diversi aspetti del Programma statistico comunitario (presenza a certe riunioni tecniche, pubblicazione di dati sulla Svizzera nelle pubblicazioni dell'UE, ecc.) senza recare un contributo finanziario. In virtù di tale accordo le relazioni verrebbero formalizzate. La Svizzera otterrebbe di partecipare al Sistema statistico europeo e adotterebbe un'ampia parte della *acquis comunitario* in campo statistico. Il costo di partecipazione proposto supera il costo che la Svizzera avrebbe pagato se avesse aderito all'SEE; i vantaggi per la Svizzera sarebbero marginalmente inferiori di quelli di cui fruiscono i paesi dell'SEE-EFTA.

Mentre la Svizzera sarebbe autorizzata a partecipare al programma statistico comunitario, nessun partecipante svizzero sarebbe ammissibile a un finanziamento comunitario. Per tale motivo non è stato necessario includere nell'accordo disposizioni in materia di controllo finanziario.

L'entità dell'*acquis comunitario* che la Svizzera adotterà è comparabile a quella contenuta nell'allegato XXI dell'accordo SEE; vi sono adattamenti tecnici e alcune deroghe temporanee necessari per dare alla Svizzera l'opportunità di adattare il suo sistema statistico.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera
nel campo della statistica**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, unitamente all'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione¹,

considerando quanto segue:

- (1) il Consiglio ha autorizzato in data 20 luglio 2000 la Commissione a negoziare con la Confederazione svizzera, a nome della Comunità, un accordo nel campo della statistica.
- (2) I risultati dei negoziati rispecchiano in debito modo le direttive di negoziazione emanate dal Consiglio.
- (3) Fatta salva la sua conclusione in una data successiva, è opportuno firmare l'accordo siglato il 25 giugno 2004.

DECIDE:

Articolo unico

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona autorizzata a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel campo della statistica compreso il relativo atto finale, fatta salva la sua successiva conclusione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

¹ GU C , , pag. .

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel campo della statistica

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, unitamente all'articolo 300, paragrafo 2, e il primo comma dell'articolo 300, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione²,

visto il parere del Parlamento europeo³,

considerando quanto segue:

- (1) il 20 luglio 2000 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con la Confederazione svizzera un accordo nel campo della statistica.
- (2) Conformemente alla decisione/....../CE del Consiglio del2004, e fatta salva la sua conclusione in una data successiva, l'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea in data2004.
- (3) E' opportuno approvare tale accordo.

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel campo della statistica è approvato a nome della Comunità europea.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione..

Articolo 2

La Comunità è rappresentata nel comitato misto istituito in forza dell'articolo 3 dell'accordo dalla Commissione assistita da rappresentanti degli Stati membri.

² GU C , , pag. .

³ GU C , , pag. .

La posizione da adottarsi da parte della Comunità per quanto concerne le decisioni del comitato misto è adottata dal Consiglio, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, per le questioni concernenti il contributo finanziario della Svizzera e importanti deroghe concernenti l'estensione di atti della normativa comunitaria alla Svizzera. Per quanto concerne tutte le altre decisioni del comitato misto e le raccomandazioni la posizione comunitaria è adottata dalla Commissione.

Articolo 3

Il Presidente del Consiglio effettua la notifica di cui all'articolo 13 dell'accordo a nome della Comunità europea⁴.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

⁴

La data di entrata in vigore dell'accordo è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del Segretariato generale del Consiglio.

ALLEGATO

ACCORDO

tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di cooperazione nel campo della statistica

LA COMUNITÀ EUROPEA, qui di seguito denominata “la Comunità”, e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, qui di seguito denominata “Svizzera”,

in appresso denominate congiuntamente le “parti contraenti”,

DESIDEROSE di migliorare la cooperazione tra la Comunità e la Svizzera nel campo della statistica e, a tal fine, di definire mediante il presente accordo i principi e le condizioni che disciplinano tale cooperazione;

CONSIDERANDO che vanno definite misure appropriate per realizzare una graduale armonizzazione e assicurare l’evoluzione coerente del quadro giuridico per la raccolta dei dati, le classificazioni, le definizioni e le metodologie in campo statistico;

CONSTATANDO CHE si devono fissare regole comuni per la produzione di statistiche negli ambiti di competenza della Comunità e della Svizzera;

CONCORDANDO sull’opportunità di fondare tali regole sulla legislazione in vigore nella Comunità;

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente accordo si applica alla cooperazione nel campo della statistica tra le parti contraenti per assicurare la produzione e la diffusione di informazioni statistiche coerenti e comparabili al fine di descrivere e monitorare tutte le politiche economiche, sociali e ambientali rilevanti ai fini della cooperazione bilaterale.
2. A tal fine le parti contraenti sviluppano e usano metodi, definizioni e classificazioni armonizzati, come anche programmi e procedure comuni nell’organizzazione del lavoro statistico a livelli amministrativi appropriati e conformemente alle disposizioni del presente accordo.
3. La produzione di statistiche da parte delle parti contraenti si conforma ai criteri di imparzialità, affidabilità, obiettività, indipendenza scientifica, efficacia rispetto ai costi e riservatezza statistica; essa non comporta oneri eccessivi per gli operatori economici.

Articolo 2

Strumenti legali nel campo della statistica

Gli strumenti legali di cui all'allegato A, adattati dal presente accordo, sono vincolanti per le parti contraenti.

Articolo 3

Comitato misto

1. Si istituisce un comitato composto di rappresentanti delle parti contraenti, recante il nome "comitato statistico Comunità/Svizzera" (nel prosieguo denominato comitato misto).

Esso è responsabile dell'amministrazione del presente accordo e assicura la sua adeguata attuazione. A tal fine esprime raccomandazioni e prende decisioni nei casi previsti nel presente accordo. Il comitato misto agisce per accordo reciproco. Le decisioni del comitato misto sono vincolanti per le parti contraenti.

2. Il comitato misto e il Comitato del programma statistico (CPS) istituito con decisione 89/382 (CEE/Euratom) del Consiglio, del 19 giugno 1989, organizzano i loro compiti ai fini del presente accordo in riunioni congiunte.
3. Il comitato misto adotta, mediante decisione, il proprio regolamento interno che comprenderà, tra le altre disposizioni, le procedure per convocare le riunioni, nominare il presidente e stabilire il mandato del presidente.
4. Il comitato misto si riunisce quando e ove necessario. Entrambe le parti contraenti possono chiedere la convocazione di una riunione. Il comitato misto ha facoltà di decidere di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro per assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.
5. Una delle parti contraenti può in qualsiasi momento sollevare una questione a livello di comitato misto.
6. Ogni decisione porta la data della propria attuazione. Le decisioni sono presentate ove necessario per ratifica o approvazione delle parti contraenti conformemente alle loro procedure e sono attuate dalle parti contraenti conformemente alle loro regole proprie.

Articolo 4

Nuova legislazione

1. L'accordo non pregiudica il diritto di ciascuna parte contraente, fatta salva l'ottemperanza alle disposizioni del presente accordo, di modificare unilateralmente la propria legislazione interna su un punto disciplinato dal presente accordo.

2. Nel periodo che precede l'adozione formale della nuova legislazione, le parti contraenti si informano e si consultano a stretto contatto. A richiesta di una delle parti contraenti può avere luogo in seno al Comitato misto uno scambio preliminare di pareri.
3. Allorché una delle parti contraenti ha adottato una modifica della propria legislazione, ne informa l'altra parte contraente.
4. Il Comitato misto:
 - adotta una decisione recante revisione dell'allegato A e/o dell'allegato B ovvero, se del caso, propone una revisione delle disposizioni del presente accordo per recepirvi, se necessario su una base di reciprocità, le modifiche apportate alla legislazione in questione;
 - ovvero adotta una decisione ai sensi della quale le modifiche della legislazione in questione sono considerate conformi per l'adeguato funzionamento del presente accordo;
 - ovvero prende qualsiasi altro provvedimento idoneo a salvaguardare il corretto funzionamento del presente accordo.

Articolo 5

Cooperazione in campo statistico

1. Il programma statistico comunitario di cui al Capitolo II del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997 relativo alle statistiche comunitarie, adottato a più riprese con decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio, costituisce il quadro per le azioni statistiche da condursi ad opera della Svizzera per i periodi coperti rispettivamente da ciascun programma. Tutti i principali ambiti e temi statistici del programma statistico comunitario sono considerati rilevanti ai fini della cooperazione statistica Comunità/Svizzera e sono aperti alla piena partecipazione della Svizzera.
2. Uno specifico programma statistico annuale Comunità/Svizzera è sviluppato annualmente quale sottogruppo, e ad esso parallelo, del programma di lavoro annuale elaborato dalla Commissione conformemente alla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce lo specifico programma statistico comunitario in questione. Ciascun programma statistico annuale Comunità/Svizzera è presentato per esame e approvazione al comitato misto. Esso indica in particolare le azioni, nell'ambito delle tematiche del programma, che sono rilevanti e hanno carattere prioritario per la cooperazione statistica Comunità/Svizzera durante il periodo del programma.
3. Le informazioni statistiche provenienti dalla Svizzera sono trasmesse a Eurostat a fini di immagazzinamento, trattamento e diffusione. A tal fine l'Ufficio federale di statistica della Svizzera opera in stretta cooperazione con Eurostat per assicurare che i dati della Svizzera siano trasmessi adeguatamente e diffusi ai vari gruppi di utilizzatori tramite i normali canali di diffusione quale parte integrante delle statistiche Comunità/Svizzera.

La gestione delle statistiche provenienti dalla Svizzera è disciplinata dal regolamento (CE) n. 322/97 del 17 febbraio 1997 relativo alle statistiche comunitarie.

4. Il comitato misto esamina i progressi compiuti nel quadro delle azioni statistiche Comunità/Svizzera. Esso accerta in particolare se gli obiettivi, le priorità e le azioni pianificati nel primo triennio di applicazione dell'accordo sono stati raggiunti. Esso valuta anche se i contenuti dell'allegato A rispecchiano adeguatamente il concetto di rilevanza menzionato all'articolo 1.1.

Articolo 6

Partecipazione

1. I soggetti stabiliti in Svizzera possono partecipare a specifici programmi comunitari gestiti da Eurostat, con gli stessi diritti e obblighi contrattuali dei soggetti stabiliti nella Comunità. Tuttavia i soggetti stabiliti in Svizzera non hanno diritto a ricevere contributi finanziari da Eurostat.
2. Esperti nazionali svizzeri possono essere distaccati presso Eurostat. I costi legati al distacco di esperti nazionali svizzeri presso Eurostat, comprese le retribuzioni, gli oneri sociali, i contributi pensionistici, le indennità di viaggio e trasferta sono esclusivamente a carico della Svizzera.
3. I soggetti stabiliti nell'Unione europea hanno diritto a partecipare a programmi specifici gestiti dall'Ufficio federale di statistica della Svizzera, con gli stessi diritti e obblighi contrattuali dei soggetti stabiliti in Svizzera.

Articolo 7

Altre forme di cooperazione

1. Il trasferimento di tecnologie in campo statistico tra l'Ufficio federale di statistica della Svizzera ed Eurostat può avvenire in base a un accordo reciproco.
2. Le parti contraenti possono scambiare qualsiasi tipo di informazione in campo statistico.
3. I servizi statistici delle parti contraenti possono procedere a uno scambio di funzionari. I servizi statistici degli Stati membri della Comunità possono anche scambiare funzionari con la Svizzera. Le condizioni a cui tali scambi avvengono sono concordate direttamente tra i servizi statistici interessati.

Articolo 8

Disposizioni finanziarie

1. Per coprire l'integralità dei costi della sua partecipazione la Svizzera contribuisce finanziariamente al programma statistico comunitario, su base annuale, dall'entrata in vigore dell'accordo.

2. Le regole che disciplinano il contributo finanziario della Svizzera sono enunciate nell'allegato B.

Articolo 9

Divieto di discriminazione

Entro il campo di applicazione del presente accordo e fatte salve disposizioni specifiche in esso contenute è proibita qualsiasi discriminazione a motivo della nazionalità.

Articolo 10

Adempimento degli obblighi

Le parti contraenti prendono tutte le misure appropriate, d'ordine generale o particolare, per assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo ed evitano di prendere misure suscettibili di pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo.

Articolo 11

Allegati

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 12

Applicazione territoriale

Le disposizioni del presente accordo si applicano, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, nei termini ivi stabiliti, e dall'altro al territorio della Svizzera.

Articolo 13

Entrata in vigore e durata

1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti conformemente alle loro procedure proprie. Esso entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo al giorno in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure necessarie a tal fine sono state completate.
2. Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di cinque anni. A meno che non venga presentata denuncia per iscritto almeno sei mesi prima dello scadere di tale periodo, l'accordo è considerato rinnovato a tempo indeterminato.
3. Ciascuna delle parti contraenti può denunciare il presente accordo inviando una notifica scritta all'altra parte contraente. L'accordo cessa di avere vigore sei mesi dopo la data di tale notifica.

Articolo 14

Testi autentici

Il presente accordo è redatto in copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese; ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a (...) il (...)

Per la Comunità europea

Per la Confederazione svizzera

ALLEGATO A

ATTI GIURIDICI NEL SETTORE DELLA STATISTICA

Adattamento settoriale

1. I termini “Stato membro” o “Stati membri” contenuti negli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, anche la Svizzera.
2. Le disposizioni che stabiliscono chi debba sostenere i costi delle indagini e simili non sono pertinenti ai fini dell’accordo.

Atti cui è fatto riferimento

Statistiche sulle imprese

- **397 R 0058:** regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996 relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 14, 17.1.1997, pag. 1), modificato da:
- **398 R 0410:** regolamento (CE, Euratom) n. 410/98 del Consiglio, del 16 febbraio 1998 (GU L 52, 21.2.1998, pag. 1),
- **32002 R 2056:** regolamento (CE) n. 2056/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 (GU L 317, 21.11.2002, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento vanno lette con le seguenti modifiche:

- (a) I primi anni di riferimento per i quali devono essere compilate statistiche a cura della Svizzera sono i seguenti:
 - per l’allegato 1 sezione 5 (primo anno di riferimento) e sezione 11 (periodo di transizione), l’anno civile 2002,
 - per l’allegato 2, sezione 5 (primo anno di riferimento) e sezione 10 (periodo di transizione), l’anno civile 2002 per tutte le statistiche annuali, l’anno civile 2003 per le caratteristiche biennali da 20210 a 20310, l’anno civile 2002 per la caratteristica triennale 23110, l’anno civile 2004 per la caratteristica quadriennale 16135, l’anno civile 2003 per le caratteristiche quadriennali 15420, 15441 e 15442,
 - per l’allegato 3, sezione 5 (primo anno di riferimento) e sezione 10 (periodo di transizione), l’anno civile 2002 per tutte le statistiche annuali, l’anno civile 2002 per le caratteristiche quinquennali relative alla divisione 52, l’anno civile 2003 per le caratteristiche quinquennali relative alla divisione 51, l’anno civile 2005 per le caratteristiche quinquennali relative alla divisione 50,
 - per l’allegato 4 sezione 5 (primo anno di riferimento) e sezione 10 (periodo di transizione), l’anno civile 2002 per tutte le statistiche annuali,

l'anno civile 2003 per le caratteristiche biennali da 20210 a 20310, l'anno civile 2002 per le caratteristiche quadriennali 16131 e 16132, l'anno civile 2003 per le caratteristiche triennali 23110, 23120, 15420, 15441 e 15442,

- per l'allegato 5 sezione 5 (primo anno di riferimento) e sezione 9 (periodo di transizione), l'anno civile 2002,
 - per l'allegato 6 sezione 5 (primo anno di riferimento) e sezione 10 (periodo di transizione), l'anno civile 2004,
 - per l'allegato 7 sezione 5 (primo anno di riferimento) e sezione 10 (periodo di transizione), l'anno civile 2003;
- (b) Ai fini degli allegati da 1 a 7 il periodo di transizione non eccederà di più di 4 anni i primi anni di riferimento per la compilazione delle statistiche indicate nella sezione 5 dei 5 allegati, modificati alla lettera a);
- (c) per gli allegati 1, 2, 3 e 4 la Svizzera è esonerata dal fornire dati come da modifica alla lettera a) per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005;
- (d) per l'allegato 5 la Svizzera è esonerata dal fornire dati come da modifica alla lettera a) per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005;
- (e) per gli allegati 6 e 7 la Svizzera è esonerata dal fornire dati come da modifica alla lettera a) per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006;
- (f) la Svizzera non è vincolata dalla disaggregazione regionale dei dati quale prescritta dal presente regolamento;
- (g) la Svizzera è esonerata dal fornire dati disaggregati al livello a 4 cifre della NACE REV 1;
- (h) la Svizzera è esonerata dal fornire i dati richiesti dal presente regolamento per le unità di attività economica.
- **398 R 2700:** regolamento (CE) n. 2700/98 della Commissione del 17 dicembre 1998 relativo alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese (GU L 344, 18.12.1998, pag. 49), modificato da:
 - **32002 R 2056:** regolamento (CE) n. 2056/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 (GU L 317, 21.11.2002, pag. 1).
 - **398 R 2701:** regolamento (CE) n. 2701/98 della Commissione del 17 dicembre 1998 relativo alle serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese (GU L 344, 18.12.1998, pag. 81), modificato da:
 - **32002 R 2056:** regolamento (CE) n. 2056/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 (GU L 317, 21.11.2002, pag. 1).

- **398 R 2702:** regolamento (CE) n. 2702/98 della Commissione del 17 dicembre 1998 relativo al formato tecnico per la trasmissione delle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 344, 18.12.1998, pag. 102), modificato da:
 - **32002 R 2056:** regolamento (CE) n. 2056/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 (GU L 317, 21.11.2002, pag. 1).
- **399 R 1618:** regolamento (CE) n. 1618/1999 della Commissione del 23 luglio 1999 relativo ai criteri di valutazione della qualità delle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 192, 24.7.1999, pag. 11).
- **399 R 1225:** regolamento (CE) n. 1225/99 della Commissione del 27 maggio 1999 relativo alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche dei servizi di assicurazione (GU L 154, 19.6.1999, pag. 1).
- **399 R 1227:** regolamento (CE) n. 1227/99 della Commissione del 28 maggio 1999 relativo al formato tecnico per la trasmissione delle statistiche dei servizi di assicurazione (GU L 154, 19.6.1999, pag. 75).
- **399 R 1228:** regolamento (CE) n. 1228/99 della Commissione del 28 maggio 1999 relativo alle serie di dati da elaborare per le statistiche dei servizi di assicurazione (GU L 154, 19.6.1999, pag. 91).
- **398 R 1165:** regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio del 19 maggio 1998 relativo alle statistiche congiunturali (GU L 162, 5.6.1998, pag. 1), modificato da:

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento vanno lette con le seguenti modifiche:

- (a) la Svizzera fornisce dati a decorrere dal primo trimestre del 2007;
- (b) la Svizzera è esonerata dal fornire dati disaggregati al livello a 4 cifre della NACE REV 1.
- **32001 R 0586:** regolamento (CE) n. 586/2001 della Commissione del 26 marzo 2001 recante attuazione, per quanto riguarda la definizione di raggruppamenti principali di industrie (RPI), del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (GU L 086, 27.3.2001, pag. 0011)
- **32001 R 0588:** regolamento (CE) n. 588/2001 della Commissione del 26 marzo 2001 (GU L 86, 27.3.2001, pag. 18)
- **393 R 2186:** regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio del 22 luglio 1993 relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici (GU L 196, 5.8.1993, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento vanno lette con le seguenti modifiche:

- (a) la Svizzera pone in atto le misure necessarie per conformarsi a questo regolamento entro il 1° gennaio 2006;

- (b) alla Svizzera non si applica la voce I, lettera k) dell'allegato II di questo regolamento.

Statistiche dei trasporti e del turismo

- **398 R 1172:** regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio del 25 maggio 1998 relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (GU L 163, 6.6.1998, pag. 1), modificato da:
 - **399 R 2691:** regolamento (CE) n. 2691/99 della Commissione del 17 dicembre 1999 (GU L 326, 18.12.1999, pag. 39).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento vanno lette con la seguente modifica:

La Svizzera raccoglierà i dati richiesti da questo regolamento al più tardi a decorrere dall'inizio del 2006.

- **32001 R 2163:** regolamento (CE) n. 2163/2001 della Commissione 7 del novembre 2001 relativo alle modalità tecniche di trasmissione dei dati per le statistiche del trasporto di merci su strada (GU L 291, 8.11.2001, pag. 13).
- **32003 R 0006:** regolamento (CE) n. 6/2003 della Commissione del 30 dicembre 2002 relativo alla diffusione di statistiche sui trasporti di merci su strada (GU L 1, 4.1.2003, pag. 45).
- **32003 R 0091:** regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (GU L 14, 21.1.2003, pag. 1-15), modificato da:
 - **32003 R 1192:** regolamento (CE) n. 1192/2003 della Commissione del 3 luglio 2003 (GU L 167, 4.7.2003, pag. 13).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento vanno lette con la seguente modifica:

La Svizzera raccoglierà i dati richiesti da questo regolamento al più tardi a decorrere dall'inizio del 2006.

- **380 L 1119:** direttiva 80/1119/CEE del Consiglio del 17 novembre 1980 relativa alla rilevazione statistica del trasporto di merci per via navigabile interna (GU L 339, 15.12.1980, pag. 30).
- **395 L 0064:** direttiva 95/64/CE, Euratom del Consiglio dell'8 dicembre 1995 concernente la rilevazione statistica del trasporto di merci e di passeggeri via mare (GU L 320, 30.12.1995, pag. 25), modificata da:
 - **398 D 0385:** decisione 98/385/CE della Commissione del 13 maggio 1998 (GU L 174, 18.6.1998, pag. 1),
 - **32000 D 0363:** decisione 363/2000/CE della Commissione del 28 aprile 2000 (GU L 132, 5.6.2000, pag. 1).

- **32001 D 0423:** decisione della Commissione, del 22 maggio 2001, relativa alle modalità di applicazione o diffusione dei dati statistici raccolti in virtù della direttiva 95/64/CE del Consiglio concernente la rilevazione statistica del trasporto di merci e di passeggeri via mare (GU L, 7.6.2001, pag. 41).
- **32003 R 0437:** regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2003 relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta (GU L 066, 11.03.2003, pag. 1), modificato da:
 - **32003 R 1358:** regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione del 31 luglio 2003 (GU L 194, 1.8.2003, pag. 9).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento vanno lette con la seguente modifica:

La Svizzera raccoglierà i dati richiesti da questo regolamento al più tardi a decorrere dall'inizio del 2006.

- **393 D 0704:** decisione 93/704/CE del Consiglio del 30 novembre 1993 relativa alla creazione di una banca di dati comunitaria sugli incidenti stradali (GU L 329, 30.12.1993, pag. 63).
- **395 L 0057:** direttiva 95/57/CE del Consiglio del 23 novembre 1995 relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo (GU L 291, 6.12.1995, pag. 32).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva vanno lette con la seguente modifica:

La Svizzera raccoglierà i dati richiesti da questa direttiva al più tardi a decorrere dal 2007.

- **399 D 0035:** decisione 1999/35/CE della Commissione del 9 dicembre 1998 sulle procedure per l'attuazione della direttiva 95/57/CE del Consiglio relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo (GU L 9, 15.1.1999, pag. 23).

Statistiche del commercio estero

- **395 R 1172:** regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio del 22 maggio 1995 relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi (GU L 118, 25.5.1995, pag. 10), modificato da:
 - **397 R 0476:** regolamento (CE) n. 476/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 (GU L 75, 15.3.1997, pag. 1),
 - **398 R 0374:** regolamento (CE) n. 374/98 del Consiglio del 12 febbraio 1998 (GU L 48, 19.2.1998, pag. 6).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento vanno lette con le seguenti modifiche:

- (a) per la Svizzera il territorio statistico comprende il territorio doganale;

- (b) la Svizzera non è tenuta a compilare statistiche sugli scambi tra la Svizzera e il Liechtenstein;
 - (c) la classificazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2 è disaggregata almeno alle prime 6 cifre;
 - (d) l'articolo 10, paragrafo 1, lettere h), j) non si applica;
 - (e) l'articolo 10, paragrafo 1, lettera i): la nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera, si applica soltanto al trasporto su strada;
- **32000 R 1917:** regolamento n. 1917/2000 della Commissione del 7 settembre 2000 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio in relazione alle statistiche del commercio estero (GU L229, 9.9.2000, pag. 14), modificato da:
- **32001 R 1669:** regolamento (CE) n. 1669/2001 della Commissione del 20 agosto 2001 (GU L 224, 21.8.2001, pag. 3).
- Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento vanno lette con le seguenti modifiche:
- (a) il riferimento al regolamento (CE) n. 2454/96 nell'articolo 6, paragrafo 1, non si applica;
 - (b) il seguente nuovo capoverso è aggiunto all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a):
 “Per quanto concerne la Svizzera per “paese d’origine” si intende il paese del quale merci sono originarie conformemente alle norme nazionali d’origine.”;
 - (c) All'articolo 9, paragrafo 2, è aggiunto il seguente capoverso:
 “Per quanto concerne la Svizzera “il valore in dogana” è definito conformemente alle rispettive norme nazionali”;
 - (d) l'articolo 11, paragrafo 2, non si applica;
 - (e) il titolo 2 (articoli 16-19) non si applica.
- **32002 R 1779:** regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione del 4 ottobre 2002 relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri (GU L 269, 5.10.2002, pag. 6).

Principi e segreto statistici

- **390 R 1588:** regolamento (CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990 relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (GU L 151, 15.6.1990, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento vanno lette con le seguenti modifiche:

(a) all'articolo 2 è aggiunto il seguente nuovo paragrafo:

"11. Personale dell'ufficio di consulenza statistica dell'AELS (EFTA): personale del segretariato dell'AELS (EFTA) distaccato presso l'ISCE.";

(b) Nella seconda frase dell'articolo 5, paragrafo 1, il termine "ISCE" è rimpiazzato da "ISCE e dell'Ufficio di consulenza statistica dell'AELS (EFTA)";

(c) All'articolo 5, paragrafo 2 è aggiunto il seguente capoverso:

"I dati statistici riservati trasmessi all'ISCE tramite Ufficio di consulenza statistica dell'AELS (EFTA) sono accessibili anche al personale di detto ufficio.";

(d) All'articolo 6, il termine "ISCE" va inteso, ai fini del presente accordo, comprendere l'Ufficio di consulenza statistica dell'AELS (EFTA).

- **397 R 0322:** regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio del 17 febbraio 1997 relativo alle statistiche comunitarie (GU L 52, 22.2.1997, pag. 1).
- **32002 R 0831:** regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione del 17 maggio 2002 recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso dei dati riservati per fini scientifici (GU L 133, 18.5.2002, pag. 7).

Statistiche demografiche e sociali

- **376 R 0311:** regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio del 9 febbraio 1976 relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 39, 14.2.1976, pag. 1).
- **398 R 0577:** regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio del 9 marzo 1998 relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (GU L 77, 14.3.1998, pag. 3), modificato da:
 - **32002 R 1991:** regolamento (CE) n. 1991/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 ottobre 2002 (GU L 308, 9.11.2002, pag. 1),
 - **32002 R 2104:** regolamento (CE) n. 2104/2002 della Commissione del 28 novembre 2002 (GU L 324, 29.11.2002, pag. 14).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento vanno lette con le seguenti modifiche:

- (a) A prescindere dalle disposizioni dell'articolo 1, alla Svizzera è consentito effettuare un'indagine annuale fino al 2007;
- (b) per la Svizzera, a prescindere dalle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4, l'unità campionaria è un individuo e le informazioni sugli altri membri della famiglia possono includere almeno le caratteristiche di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

- **32000 R 1575:** regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione del 19 luglio 2000 che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, per quanto concerne i codici da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2001 (GU L 181, 20.7.2000, pag. 16).
- **32000 R 1897:** regolamento (CE) n. 1897/2000 della Commissione del 7 settembre 2000 recante disposizioni d'attuazione del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda la definizione operativa di disoccupazione (GU L 228, 8.9.2000, pag. 18)
- **32002 R 2104:** regolamento (CE) n. 2104/2002 della Commissione del 28 novembre 2002 che adatta il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità e il regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio per quanto concerne l'elenco delle variabili relative all'istruzione e alla formazione e i codici da utilizzare dal 2003 per la trasmissione dei dati (GU L 324, 29.11.2002, pag. 14).
- **32003 R 0246:** regolamento (CE) n. 246/2003 della Commissione del 10 febbraio 2003 relativo all'adozione di un programma di formulari ad hoc per gli anni dal 2004 al 2006, destinati all'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 34, 11.2.2003, pag. 3).
- **399 R 0530: regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio del 9 marzo 1999 relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro (GU L 63, 12.3.1999, pag. 6).**

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento vanno lette con le seguenti modifiche:

- (a) La Svizzera raccoglierà i dati richiesti da questo regolamento per la prima volta nel 2008 per le statistiche sul livello e la composizione dei costi del lavoro e nel 2006 per le statistiche sulla struttura e la distribuzione delle retribuzioni;
- (b) per gli anni 2006 e 2008 la Svizzera potrà fornire i dati richiesti all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a) basati sulle imprese.
- **32000 R 0452:** regolamento (CE) n. 452/2000 della Commissione del 28 febbraio 2000 relativo all'attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro, per quanto riguarda la valutazione della qualità delle statistiche sul costo del lavoro (GU L 55, 29.2.2000, pag. 53).
- **32000 R 1916:** regolamento (CE) n. 1916/2000 della Commissione dell'8 settembre 2000 recante attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sulla struttura delle retribuzioni (GU L 229, 9.9.2000, pag. 3).

- **399 R 1726:** regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione del 27 luglio 1999 recante applicazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro, per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sul costo di lavoro (GU L 203, 3.8.1999, pag. 28).
- **32002 R 0072:** regolamento (CE) n. 72/2002 della Commissione del 16 gennaio 2002 recante modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio per quanto riguarda la qualità delle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro (GU L 15, 17.1.2002, pag. 7.).
- **32003 R 0450:** regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2003 relativo all'indice del costo del lavoro (GU L 069, 13.3.2003, pag. 1), modificato da:
 - **32003 R 1216:** regolamento (CE) n. 1216/2003 della Commissione del 7 luglio 2003 (GU L 169, 8.7.2003, pag. 37).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento vanno lette con le seguenti modifiche:

La Svizzera compilerà i dati richiesti da questo regolamento per la prima volta all'inizio del 2007, e successivamente per ciascun trimestre.

- **32003 R 1177:** regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (GU L 165, 3.7.2003, pag. 1)

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento vanno lette con la seguente modifica:

La Svizzera raccoglierà i dati richiesti da questa direttiva al più tardi a decorrere dal 2007.

Statistiche economiche

- **32003 R 1287:** regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio del 15 luglio 2003 relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo a prezzi di mercato (regolamento RNL) (GU L 181, 19.7.2003, pag. 1).
- **395 R 2494:** regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio del 23 ottobre 1995 relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 257, 27.10.1995, pag. 1).

Per la Svizzera il regolamento si applica all'armonizzazione degli indici dei prezzi al consumo per i raffronti internazionali. Esso non è rilevante per quanto riguarda le finalità esplicite di calcolare indici dei prezzi al consumo armonizzati nel contesto dell'Unione economica e monetaria.

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento vanno lette con le seguenti modifiche:

- (a) l'articolo 2, lettera c), come anche i riferimenti al IPCUM negli articoli 8, paragrafo 1 e 11 non si applicano;
 - (b) l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) non si applica;
 - (c) l'articolo 5, paragrafo 2, non si applica;
 - (d) la consultazione dell'IME quale specificata all'articolo 5, paragrafo 3, non si applica;
 - (e) la Svizzera presenterà i dati richiesti da questo regolamento al più tardi a decorrere dall'indice per il gennaio 2007.
- **396 R 1749:** regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione del 9 settembre 1996 sulle misure iniziali dell'avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 229, 10.9.1996, pag. 3), modificato da:
 - **398 R 1687:** regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio del 20 luglio 1998 (GU L 214, 31.7.1998, pag. 12).
 - **398 R 1688:** regolamento (CE) n. 1688/98 del Consiglio del 20 luglio 1998 (GU L 214, 31.7.1998, pag. 23).
 - **396 R 2214:** regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione del 20 novembre 1996 relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati: trasmissione e diffusione dei sottoindici dell'IPCA (GU L 296, 21.11.1996, pag. 8), modificato da:
 - **399 R 1749:** regolamento (CE) n. 1749/1999 della Commissione del 23 luglio 1999 (GU L 214, 13.8.1999, pag. 1), rettificato da GU L 267, 15.10.1999, pag. 59.
 - **399 R 1617:** regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione del 23 luglio 1999 (GU L 192, 24.7.1999, pag. 9).
 - **32001 R 1920:** regolamento (CE) n. 1920/2001 della Commissione del 28 settembre 2001 (GU L 261, 29.9.2001, pag. 46), rettificato da GU L 295, 13.11.2001, pag. 34.
 - **396 R 2223:** regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310, 30.11.1996, pag. 1), modificato da:
 - **398 R 0448:** regolamento (CE) n. 448/98 del Consiglio del 16 febbraio 1998 (GU L 58, 27.2.1998, pag. 1).
 - **32000 R 1500:** regolamento (CE) n. 1500/2000 della Commissione del 10 luglio 2000 (GU L 172, 12.7.2000, pag. 3).
 - **32000 R 2516:** regolamento (CE) n. 2516/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 novembre 2000 (GU L 290, 17.11.2000, pag. 1)

- **32001 R 0995:** regolamento (CE) n. 995/2001 della Commissione del 22 maggio 2001 (GU L 139, 23.05.2001, pag. 3)
- **32001 R 2558:** regolamento (CE) n. 2558/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 (GU L 344, 28.12.2001, pag. 1-4).
- **32002 R 0113:** regolamento (CE) n. 113/2002 della Commissione del 23 gennaio 2002 (GU L 21, 24.1.2002, pag. 3).
- **32002 R 1889:** regolamento (CE) n. 1889/2002 della Commissione del 23 ottobre 2002 (GU L 286, 24.10.2002, pag. 1).
- **32003 R 1267:** regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 (GU L 180, 18.7.2003, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento vanno lette con le seguenti modifiche:

- (a) alla Svizzera è consentito compilare dati per unità istituzionali nei casi in cui le disposizioni di questo regolamento si riferiscono all'industria;
- (b) la Svizzera non è tenuta alla disaggregazione regionale dei dati quale richiesta da questo regolamento;
- (c) la Svizzera non è tenuta alla disaggregazione delle esportazioni e importazioni di servizi con l'UE/paesi terzi richiesta da questo regolamento;
- (d) la Svizzera porrà in atto le misure necessarie per ripartire i SIFIM al più tardi a decorrere dal 2006;
- (e) nell'allegato B, Deroghe riguardanti le tavole da introdurre nello schema del questionario "ESA-95" per paese, dopo il punto 15 (Islanda) si aggiunge il testo seguente:

“16. SVIZZERA

16.1 Deroghe per tavola

Tavola n.	Tavola	Deroga	Fino al
1	Principali aggregati, annuale e trimestrale	Trasmissione per il 1990 e anni successivi	
2	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	Scadenza: t+8 mesi Periodicità: annuale Trasmissione per il 1990 e anni successivi	Illimitato Illimitato
3	Tavole per branca di attività economica	Trasmissione per il 1990 e anni successivi	
4	Esportazioni e importazioni UE/paesi terzi	Trasmissione per il 1998 e anni successivi	
5	Spesa per consumi finali delle famiglie secondo la funzione	Trasmissione per il 1990 e anni successivi	
6	Conti finanziari per settore istituzionale	Trasmissione per il 1998 e anni successivi	2006
7	Conti patrimoniali per attività e passività finanziarie	Trasmissione per il 1998 e anni successivi	2006
8	Conti non finanziari per settore istituzionale	Scadenza: t+18 mesi Trasmissione per il 1990 e anni successivi	Illimitato
9	Imposte e contributi sociali in dettaglio per settore	Scadenza: t+18 mesi Trasmissione per il 1998 e anni successivi	Illimitato
10	Tavole per regione, NUTS II, A17	Nessuna disaggregazione per regione	
11	Spesa delle amministrazioni pubbliche secondo la funzione	Trasmissione per il 2005 e anni successivi Nessuna retrapolazione	2007
12	Tavole per regione, NUTS III, A3	Nessuna disaggregazione per regione	
13	Conti delle famiglie per regione, NUTS II	Nessuna disaggregazione per regione	
14-22	Conformemente alla deroga a) del presente regolamento, la Svizzera è esonerata dal fornire dati per le tabelle da 14 a 22.		

- **398 D 0715:** decisione 98/715/CE della Commissione del 30 novembre 1998 che chiarifica l'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità per quanto riguarda i principi delle misure di prezzo e di volume (GU L 340, 16.12.1998, pag. 33).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione vanno lette con la seguente modifica:

l'articolo 3 (classificazione dei metodi per prodotto) non si applica alla Svizzera.

- **397 D 0178:** decisione 97/178/CE, Euratom della decisione del 10 febbraio 1997 relativa alla definizione di una metodologia per il passaggio tra il sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95) e il sistema europeo di conti economici integrati (SEC seconda edizione) (GU L 75, 15.3.1997, pag. 44).
- **397 R 2454:** regolamento (CE) n. 2454/97 della Commissione del 10 dicembre 1997 recante norme d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di qualità per la ponderazione degli IPCA (GU L 340, 11.12.1997, pag. 24).
- **398 R 2646:** regolamento (CE) n. 2646/98 della Commissione del 9 dicembre 1998 contenente regole dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle tariffe negli Indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 335, 10.12.1998, pag. 30).
- **399 R 1617:** regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione del 23 luglio 1999 recante norme di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda norme minime per il trattamento delle assicurazioni negli Indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 192, 24.7.1999, pag. 9).
- **399 R 2166:** regolamento (CE) n. 2166/1999 del Consiglio dell'8 ottobre 1999 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 per quanto riguarda norme minime per il trattamento dei prodotti nei settori della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale negli Indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 266, 14.10.1999, pag. 1).
- **399 D 0622:** decisione 1999/622/CE, Euratom della Commissione dell'8 settembre 1999 relativa al trattamento dei rimborsi dell'IVA ad unità non imponibili e ad unità imponibili per le loro attività esenti allo scopo di applicare la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 245, 17.9.1999, pag. 51).
- **32000 R 2601:** regolamento (CE) n. 2601/2000 della Commissione del 17 novembre 2000 relativo alle disposizioni dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo al calendario dell'introduzione dei prezzi all'acquisto nell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (GU L 300, 29.11.2000, pag. 16).
- **32000 R 2602:** regolamento (CE) n. 2602/2000 della Commissione del 17 novembre 2000 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle riduzioni di prezzo negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 300, 29.11.2000, pag. 16), modificato da:
 - **32001 R 1921:** regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione del 28 settembre 2001 (GU L 261, 29.9.2001, pag. 49), rettificato da GU L 295, 13.11.2001, pag. 34.
- **32001 R 1920:** regolamento (CE) n. 1920/2001 della Commissione del 28 settembre 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento degli oneri

proporzionali al valore dell'operazione negli indici dei prezzi al consumo armonizzati e modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 261, 29.9.2001, pag. 46), rettificato da GU L 295, 13.11.2001, pag. 34.

- **32001 R 1921:** regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione del 28 settembre 2001 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per le revisioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2602/2000 (GU L 261, 29.9.2001, pag. 49), rettificato da GU L 295, 13.11. 2001, pag. 34.

Nomenclature

- **390 R 3037:** regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio del 9 ottobre 1990 relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293, 24.10.1990, pag. 1), modificato da:
 - **393 R 0761:** regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione del 24 marzo 1993 (GU L 83, 3.4.1993, pag. 1).
 - **32002 R 0029:** regolamento (CE) n. 29/2002 della Commissione del 19 dicembre 2001 (GU L 6, 10.1.2002, pag. 3).
- **393 R 0696:** regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio del 15 marzo 1993 relativo unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU L 76, 30.3.1993, pag. 1).
- **393 R 3696:** regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio del 29 ottobre 1993 relativo alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività nella Comunità economica europea (GU L 342, 31.12.1993, pag. 1), modificato da:
 - **398 R 1232:** regolamento (CE) n. 1232/98 della Commissione del 17 giugno 1998 (GU L 177, 22.6.1998, pag. 1).
 - **32002 R 0204:** regolamento (CE) n. 204/2002 della Commissione del 19 dicembre 2001 (GU L 36, 6.2.2002, pag. 1).
- **32003 R 1059:** regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154, 21.6.2003, pag. 1).

Statistiche dell'agricoltura

- **396 L 0016:** direttiva 96/16/CE del Consiglio del 19 marzo 1996 relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (GU L 78, 28.3.1996, pag. 27).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva vanno lette con la seguente modifica:

la Svizzera non è tenuta a fare la disaggregazione regionale dei dati come richiesto da questa direttiva.

- **397 D 0080:** decisione 97/80/CE della Commissione del 18 dicembre 1996 recante norme d'applicazione della direttiva 96/16/CE del Consiglio relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 24, 25.1.1997, pag. 26), modificata da:
 - **398 D 0582:** decisione del Consiglio 98/582/CE del 6 ottobre 1998 (GU L 281, 17.10.1998, pag. 36).
- **388 R 0571:** regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio del 29 febbraio 1988 relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1988/1997 (GU L 56, 2.3.1988, pag. 1), modificato da:
 - **396 R 2467:** regolamento (CE) n. 2467/96 del Consiglio del 17 dicembre 1996 (GU L 335, 24.12.1996, pag. 3).
 - **32002 R 143:** regolamento (CE) n. 143/2002 della Commissione del 24 gennaio 2002 (GU L 024, 26.1.2002, pag. 16).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento vanno lette con le seguenti modifiche:

- (a) all'articolo 4 il testo che inizia con "e, nella misura in cui siano localmente importanti ..." fino a "... gli orientamenti tecnico-economici particolari ai sensi della medesima decisione" non si applica;
 - (b) all'articolo 6, paragrafo 2, il testo "reddito lordo standard (RLS) complessivo, ai sensi della decisione 85/377/CEE" è sostituito dal testo seguente:

"reddito lordo standard (RLS) complessivo, ai sensi della decisione 85/377/CEE, o in base al valore della produzione agricola totale";
 - (c) gli articoli 10, 12, e 13, nonché l'allegato II non si applicano;
 - (d) la Svizzera non è vincolata alla tipologia di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e all'allegato I di questo regolamento. Tuttavia, la Svizzera trasmetterà le necessarie informazioni addizionali atte a consentire la riclassificazione secondo tale tipologia;
 - (e) a prescindere dalle disposizioni del regolamento, la Svizzera potrà condurre l'indagine nel mese di maggio e fornire i dati al più tardi 18 mesi dopo.
- **390 R 0837:** regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio del 26 marzo 1990 relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali (GU L 88, 3.4.1990, pag. 1).
 - **393 R 0959:** regolamento (CE) n. 959/93 del Consiglio del 5 aprile 1993 relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire circa i prodotti diversi dai cereali (GU L 98, 24.4.1993, pag. 1).
 - **32003 R 0296:** regolamento (CE) n. 296/2003 della Commissione del 17 febbraio 2003 (GU L 043, 18.2.2003, pag. 18).

Statistiche della pesca

- **391 R 1382:** regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio del 21 maggio 1991 relativo alla trasmissione di dati sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri (GU L 133, 28.5.1991, pag. 1), modificato da:
 - **393 R 2104:** regolamento (CEE) n. 2104/93 del Consiglio del 22 luglio 1993 (GU L 191, 31.7.1993, pag. 1).
- **391 R 3880:** regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio del 17 dicembre 1991 relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord orientale (GU L 365, 31.12.1991, pag. 1), modificato da:
 - **32001 R 1637:** regolamento (CE) n. 1637/2001 della Commissione del 23 luglio 2001 (GU L 222, 17.8.2001, pag. 20).
- **393 R 2018:** regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio del 30 giugno 1993 relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord occidentale (GU L 186, 28.7.1993, pag. 1), modificato da:
 - **32001 R 1636:** regolamento (CE) n. 1636/2001 della Commissione del 23 luglio 2001 (GU L 222, 17.8.2001, pag. 1).
- **395 R 2597:** regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio del 23 ottobre 1995 relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 270, 13.11.1995, pag. 1), modificato da:
 - **32001 R 1638:** regolamento (CE) n. 1638/2001 della Commissione del 24 luglio 2001 (GU L 222, 17.8.2001, pag. 29).
- **396 R 0788:** regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio del 22 aprile 1996 relativo alla trasmissione di statistiche sui prodotti dell'acquicoltura da parte degli Stati membri (GU L 108, 1.5.1996, pag. 1).

Statistiche energetiche

- **390 L 0377:** direttiva 90/377/CEE del Consiglio del 29 giugno 1990 concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (GU L 185, 17.7.1990, pag. 16).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento vanno lette con la seguente modifica:

La Svizzera porrà in atto le misure necessarie per conformarsi a questa direttiva a decorrere dal 1° gennaio 2006.

ALLEGATO B

REGOLE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELLA SVIZZERA AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL PRESENTE ACCORDO

1. Determinazione della partecipazione finanziaria
 - 1.1 La Svizzera versa annualmente un contributo finanziario al Programma statistico comunitario.
 - 1.2 Tale contributo si basa su tre elementi:
 - Il costo totale di Eurostat **[Cost]**
 - Il numero di Stati membri nell'Unione europea **[# Members]**
 - La proporzione del programma statistico cui la Svizzera è destinata a partecipare **[prop]**
 - 1.3. Il contributo finanziario è determinato come segue:
$$\mathbf{[Cost] * [prop] / [# Members]}$$
 - 1.4. Tali elementi sono definiti come segue:
 - 1.4.1 Il costo totale di Eurostat è definito quale ammontare degli stanziamenti d'impegno nel settore politico della statistica (Titolo 29) del bilancio comunitario conformemente alla nomenclatura del bilancio per attività. Cio' comprende le voci Gestione e supporto per il settore "statistiche" (spesa legata al personale in attività, il personale esterno e altre spese di gestione, immobili e spese accessorie e spese di supporto per le operazioni), nonché interventi finanziari in relazione alla produzione di informazioni statistiche. **[Cost]**
 - 1.4.2 Il numero di Stati membri è definito quale numero di Stati membri dell'Unione europea al 1° gennaio dell'anno in questione. **[# Members]**
 - 1.4.3 La proporzione del programma statistico cui la Svizzera è destinata a partecipare è definita quale percentuale della stima di Eurostat dell'importo degli stanziamenti, stanziati in virtù dell'articolo 29 02 01 o dell'articolo suo successore del bilancio della Comunità europea, dei moduli del programma statistico annuale della Commissione cui la Svizzera partecipa, diviso per il totale di tutti gli stanziamenti concessi all'articolo 29 02 01 o all'articolo che vi succederà. **[prop]**
 - 1.5 Un progetto di calcolo di tale contributo finanziario è fatto immediatamente dopo l'adozione del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea per l'anno in questione. Il calcolo finale è fatto immediatamente dopo l'adozione del bilancio per tale anno.

2. Modalità di versamento
- 2.1 Entro il 15 marzo e il 15 giugno di ogni esercizio finanziario la Commissione rivolge alla Svizzera una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi del presente accordo. Tali richieste hanno per oggetto il pagamento dei seguenti importi:
- sei dodicesimi del contributo della Svizzera entro il 20 aprile, e
- i sei dodicesimi residui entro il 15 luglio.
- 2.2 Il contributo della Svizzera è espresso e corrisposto in euro.
- 2.3 Il contributo dovuto dalla Svizzera in virtù del presente accordo deve essere versato nei termini di cui al paragrafo 2.1. Ogni eventuale ritardo nei versamenti dà origine al pagamento di interessi in euro al tasso interbancario EURIBOR a un mese alla data dovuta riportato alla pag. 248 di Telerate. Tale tasso è maggiorato dell'1,5% per ciascun mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora. Tuttavia, gli interessi sono esigibili solo quando il contributo viene versato più di trenta giorni dopo la scadenza dei termini di cui al paragrafo 2.1.
- 2.4 Le spese sostenute dai rappresentanti e dagli esperti svizzeri che partecipano a riunioni convocate dalla Commissione in virtù del presente accordo non sono rimborsate dalla Commissione. Come menzionato all'articolo 6, paragrafo 2, i costi relativi al distacco di funzionari nazionali svizzeri presso Eurostat sono sostenuti integralmente dalla Svizzera.
- Previo accordo tra EUROSTAT e l'Ufficio federale di statistica della Svizzera, la Svizzera può detrarre dal suo contributo finanziario il costo per il distacco di esperti nazionali. L'importo massimo da detrarre per ciascun funzionario non può superare il massimale detratto per i funzionari dei paesi SEE-EFTA distaccati presso Eurostat in virtù dell'accordo SEE. Tale importo va concordato su base annuale.
- 2.5 I versamenti effettuati dalla Svizzera sono accreditati in quanto entrate di bilancio alla corrispondente linea di bilancio nello stato delle entrate del bilancio generale dell'Unione europea. Il regolamento finanziario che si applica al bilancio generale delle Comunità europee si applica alla gestione degli stanziamenti.
3. Disposizioni di attuazione
- 3.1 L'importo della partecipazione finanziaria della Svizzera conformemente all'articolo 8 del presente accordo resta di norma invariato per tutto l'esercizio finanziario considerato.
- 3.2 Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario (n), in sede di compilazione del conto delle entrate e delle uscite, la Commissione procede al conguaglio dei conti relativamente alla partecipazione della Svizzera, prendendo in considerazione le variazioni intervenute in corso di esercizio in seguito a trasferimenti, storni, riporti, disimpegni e bilanci rettificativi e suppletivi. Il conguaglio ha luogo nel quadro della definizione del bilancio per l'anno successivo (n+2) e se ne deve tener conto nella richiesta di fondi.

- 4. Informazioni
 - 4.1 Entro il 31 maggio di ciascun esercizio finanziario (n+1), la Commissione invia a fini informativi alla Svizzera un prospetto dello stato delle risorse assegnate a copertura degli obblighi operativi, amministrativi e finanziari di Eurostat per il precedente esercizio finanziario (n), compilato sul modello del conto di gestione della Commissione.
 - 4.2 La Commissione comunica alla Svizzera tutte le altre informazioni finanziarie generali relative a Eurostat messe a disposizione degli Stati EFTA-SEE.

Atto finale

I plenipotenziari

della COMUNITÀ EUROPEA

e

della CONFEDERAZIONE SVIZZERA

riuniti addì (...) a (...) per la firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel campo della statistica hanno preso atto della Dichiarazione del Consiglio relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati che è allegata all'atto finale.

Fatto a (...) il (...)

Per la Comunità europea

Per la Confederazione svizzera

Dichiarazione del Consiglio

relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati

Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera, a decorrere dall'inizio della cooperazione legata ai programmi e alle azioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del presente accordo, partecipino pienamente, senza diritto di voto, per i punti che li riguardano, ai comitati e altri organi che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione e nello sviluppo di tali programmi ed azioni.

Per quanto riguarda gli altri comitati che si occupano dei settori contemplati dal presente accordo, per i quali la Svizzera ha ripreso l'acquis comunitario o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità all'articolo 100 dell'accordo SEE.